

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

15/02/2010 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	4
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Stop alla doppia poltrona solo per tre deputati	6
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Un viavai di candidati dalle Camere ai Comuni	13
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Solo il sindaco sospende i «giochi»	15
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Accesso selettivo per l'associazione	16
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Per l'Iva sulla Tia non esistono le basi «oggettive»	17
15/02/2010 Il Sole 24 Ore La Tarsu può coprire i buchi	18
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Vicedirigenza al via anche senza contratti	19
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Il tribunale somma maggiorazioni e «galleggiamento»	20
15/02/2010 Il Sole 24 Ore La redditività vieta la gestione diretta	21
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Premiati esperienza e fatturato	23
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Passaggio soft per gli impianti	24
15/02/2010 Il Sole 24 Ore Gare del gas in 129 ambiti	25
15/02/2010 Il Sole 24 Ore La ricchezza del familiare sconfessa il redditometro	27

15/02/2010 Il Sole 24 Ore	28
Sì all'Ici su immobili abusivi	
15/02/2010 Il Sole 24 Ore	29
La cartella non è condonabile	
15/02/2010 Il Giornale - Nazionale	31
Macché privata, l'acqua è in mano alla casta	
15/02/2010 Il Piccolo di Trieste - Gorizia	33
Telefonini, il Comune chiede allo Stato la restituzione di oltre 25mila euro	
15/02/2010 L' Adige	34
«Sindaci, no ad aumenti di indennità»	
15/02/2010 Affari Finanza	35
A2a, archiviato l'anno più nero ora l'obiettivo è ridurre il debito	
15/02/2010 Affari Finanza	37
"Trasparenza per attrarre le fondazioni e royalties territoriali per gli enti locali"	
15/02/2010 ItaliaOggi Sette	39
Un identikit per ogni contribuente	
15/02/2010 ItaliaOggi Sette	40
La fiscalità immobiliare porta in dote 43 mld	

TOP NEWS FINANZA LOCALE

23 articoli

ANCI RISPONDE

Nelle settimane elettorali il consiglio vara gli atti urgenti Daniele Formiconi

Dopo l'indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale deve limitarsi agli atti «urgenti e improrogabili» (articolo 38, comma 5, Dlgs 267/2000). La ratio risiede nella necessità di garantire i principi di buona amministrazione e di continuità dell'attività amministrativa. Per individuare gli atti con questi requisiti, il parametro risiede nell'attività amministrativa che va portata a compimento secondo tempi e modalità previste dal Dlgs 267. Rientrano tra questi atti il bilancio, il conto consuntivo del Peg e, in generale, tutti quelli la cui omissione provocherebbe un danno per l'ente e un'inerzia non giustificata nella cura dell'interesse pubblico. La valutazione è rimessa all'organo che deve emanare l'atto, assumendosene la responsabilità. Necessario, quindi, che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto per gli atti per cui non è prescritto un termine perentorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il rendiconto

L'articolo 38, comma 5, del Dlgs n. 267/2000 limita l'operatività del Consiglio Comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'assunzione di atti urgenti ed improrogabili. Alla luce di ciò, nel caso in cui non fosse possibile, per motivi documentabili, approvare il rendiconto entro il 30 aprile, lo si può approvare nel mese di maggio o si dovrà rinviare l'approvazione dopo l'esito delle elezioni con il rinvio di tutte le operazioni di notifica del conto ai nuovi consiglieri?

Si ritiene che sia possibile approvare il rendiconto anche successivamente al 30 aprile, e cioè anche dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali; infatti, l'approvazione del rendiconto rientra tra gli atti urgenti ed improrogabili previsti dall'articolo 38, comma 5, del Tuel.

I debiti fuori bilancio

Premesso che questo comune andrà al rinnovo degli organi politici nelle prossime elezioni amministrative e che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli comunali possono adottare soltanto gli atti urgenti e improrogabili (articolo 38, comma 5, del Tuel); considerato, inoltre, che con sentenza già depositata presso la cancelleria della corte d'Appello, questo Ente è stato condannato ad un risarcimento in denaro verso terzi, si chiede se il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio (articolo 194 del Tuel) possa essere considerato un atto urgente ed improrogabile approvabile dall'organo consiliare anche dopo la pubblicazione del sopra citato decreto di indizione dei comizi elettorali ?

Si ritiene che il riconoscimento di debiti fuori bilancio rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili previsti dall'articolo 38, comma 5, del Tuel. Infatti, il punto 82 del Principio contabile n. 2 elaborato dall'Osservatorio per la finanza locale, afferma che «al riconoscimento della legittimità e contestuale finanziamento dei debiti fuori bilancio..... deve provvedersi con procedura d'urgenza, con la sottoposizione al Consiglio ...». Ciò è anche motivato dal fatto che al decorrere del tempo spesso è collegato l'onere che grava sulla amministrazione.

La surroga del consigliere

La surroga di un consigliere comunale che ha presentato le dimissioni rientra nella fattispecie degli atti urgenti e improrogabili che il consiglio comunale, può adottare dopo pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ?

Il caso di surroga del consigliere dimissionario rientra tra gli adempimenti dovuti con termine preciso, secondo il dettato dello stesso articolo 38, comma 8 del Tuel (il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga...); a tale adempimento non si fa luogo soltanto nel caso di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b, n. 3.

Pertanto, in caso di dimissioni di un consigliere, la surroga è un atto dovuto, e rientra tra quelli non soggetti ai limiti di cui al comma 5 dell'articolo 38, essendo già insorto, in capo al subentrante, lo ius ad officium dal momento dell'esecutività, immediata ed irrevocabile, delle dimissioni. «Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

Elezioni. Il censimento delle giunte di Camera e Senato sugli incarichi non politici

Stop alla doppia poltrona solo per tre deputati

Adottati criteri soft per valutare le incompatibilità COSÌ PER SPORT Sui parlamentari nella giunta del Coni ha prevalso la linea che attribuisce al comitato olimpico carattere culturale e come tale escluso dai divieti

Antonello Cherchi

Una certezza c'è: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e a una delle camere del Parlamento». È scritto nell'articolo 122 della Costituzione. A chiare lettere, verrebbe da dire. Perché in altre leggi diverse dalla Costituzione si trova altresì detto che lo scranno parlamentare è precluso a chi è presidente di provincia, così come ai sindaci delle grandi città o ancora a chi ricopre cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o dallo Stato ricevono contributi diretti o indiretti.

Eppure tutti questi divieti - che non esauriscono comunque la lista delle incompatibilità - sono solo apparenti. O almeno non altrettanto chiari come il dettato costituzionale. Basta gettare un'occhiata al lavoro delle giunte delle elezioni di Camera e Senato - gli organismi deputati a decidere chi, in caso di doppio incarico, può star fuori o dentro del Parlamento - per rendersi conto che le regole del gioco cambiano se ad applicarle è Montecitorio o Palazzo Madama nonché a seconda del momento.

Fino al 2002 la Camera non aveva accettato che un sindaco di un centro con più di 20mila abitanti vestisse anche i panni di deputato. E così per i presidenti di provincia. In quell'anno, però, il divieto assoluto si è incrinato e la cosiddetta "giurisprudenza Cammarata" (dal nome dell'allora sindaco di Palermo che per primo ha ottenuto dalla giunta delle elezioni il via libera al doppio incarico) ha preso piede, coinvolgendo dal 2004 anche il Senato. Anche nell'attuale legislatura ci si è attenuti a quel principio (si veda l'articolo sotto).

Ci sono poi le posizioni non "politiche", riferite a compiti negli enti sportivi, nelle municipalizzate, in società private e a professionisti. La Camera ne ha valutate 24 (trovandone solo tre incompatibili) e 101 il Senato (tutte compatibili). Ma l'esame non è terminato.

Alcuni casi si sono rivelati controversi. Montecitorio, per esempio, ha dibattuto a lungo se Lucio Stanca, con un nutrito elenco di cariche in Expo 2015, dovesse essere messo nella condizione di scegliere: o fare il deputato oppure dedicarsi all'evento milanese. Alla fine ha prevalso la linea che possa fare entrambi, sulla falsariga di quanto concesso a Maurizio Lupi, amministratore delegato di Fiera Milano congressi. In quest'ultimo caso, però, è stata fatta valere la norma (articolo 1 della legge 60/1953) che esclude dal divieto di cumulo le cariche negli enti fiera. Nel caso di Stanca, invece, la questione si è rivelata più complessa, tanto che Pino Pisicchio (Idv), coordinatore del comitato che all'interno della giunta delle elezioni istruisce le pratiche, ha rilevato - ma senza successo - che Expo 2015 «non è in alcun modo assimilabile alle ordinarie fiere», anche perché riceve contributi dallo Stato.

Discorso analogo per coloro che hanno dichiarato incarichi negli enti sportivi. A tutti è stato concesso di conservare la doppia poltrona. Eppure anche in questo caso la situazione non era così chiara. Sempre Pisicchio ha sollevato, in qualità di coordinatore, dubbi sulla posizione di chi fa parte della giunta del Coni, un ente che riceve soldi dallo Stato, presupposto che farebbe scattare, stando all'articolo 2 della legge 60/1953, l'incompatibilità. Ha, invece, finito per prevalere la linea che attribuisce al comitato olimpico carattere soprattutto culturale e, come tale, fuori dal divieto.

Anche talune posizioni nei servizi pubblici locali sono state oggetto di discussione e per quanto i parametri di decisione si siano rivelati diversi a seconda della Camera, tutti gli incarichi sono stati ritenuti compatibili. Montecitorio ha adottato il criterio che se la società svolge un servizio in più realtà territoriali, scatta l'incompatibilità, mentre se la struttura è confinata in ambito strettamente locale, il doppio incarico è consentito.

Al Senato hanno, invece, sposato la teoria per cui l'incarico in un ente pubblico è compatibile a seconda di come si configura il rapporto tra ente e amministrazione di riferimento. Se ha natura triadica - coinvolge, cioè,

anche gli utenti, nel senso che l'ente eroga servizi al pubblico - scatta l'incompatibilità, poiché si cade nel divieto sancito dall'articolo 2 della legge 60/1953: impossibilità per i parlamentari di ricoprire posizioni in enti che gestiscono «servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione». In caso contrario, si configura un mero nesso strumentale tra ente pubblico e amministrazione di riferimento, e il divieto non sussiste.

Il rapporto triadico è stato invocato, per esempio, per la posizione di Alfredo Messina in quanto consigliere di amministrazione di Mediaset. Secondo l'opposizione, Mediaset è azionista con quota di partecipazione totalitaria al 100% in Rti, che è concessionaria di Rete 4, Canale 5 e Italia 1 nonché titolare di un'autorizzazione per i servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. Insomma, un rapporto triadico, perché Rti si rivolge agli utenti grazie a una concessione pubblica. È stato invece privilegiato il principio che la mera proprietà di porzioni azionarie (in tal caso, da parte di Mediaset verso Rti) non configura l'incompatibilità. E così Messina può continuare a sedere, oltre che a Palazzo Madama, anche nel Cda di Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

antonello.cherchi@ilsole24ore.com

Doppio lavoro

Gli incarichi diversi da quelli "politici" ricoperti da deputati e senatori valutati dalle giunte delle elezioni di Camera e Senato

Camera (*)

Matteo Colaninno (Pd) è a.d.

e vicepresidente del cda

di Omniaholding spa e consigliere di amministrazione

di Omniainvest spa: tutte cariche ritenute compatibili

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/colaninno_camera.jpg" XY="113 157" Croprect="13 34 100 123"

Matteo Colaninno

Manuela Di Centa (Pdl)

è componente della giunta esecutiva del Coni. L'incarico

è stato ritenuto dalla giunta

delle elezioni compatibile

con il mandato parlamentare

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/dicenta_camera.jpg" XY="113 157" Croprect="13 32 105 126"

Manuela Di Centa

Maurizio Leo (Pdl) ha un incarico professionale, ritenuto compatibile, di assistenza

e rappresentanza di imprese commerciali in procedimenti dinnanzi agli organi giurisdizionali

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/leo_camera.jpg" XY="113 157" Croprect="13 25 112 125"

Maurizio Leo

Lucio Stanca (Pdl) ha chiesto alla giunta delle elezioni il via libera per restare vicepresidente, amministratore delegato e consigliere di amministrazione di Expo 2015. Permesso accordato

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/stanca_camera.jpg" XY="113 157" Croprect="11 30 98 119"

Lucio Stanca

ARACU SABATINO (Pdl)

Presidente della federazione italiana hockey e pattinaggio

BACCINI MARIO (Misto-Rrp)

Presidente del comitato nazionale italiano permanente per il microcredito

BARBARO CLAUDIO (Pdl)

Componente della giunta esecutiva
del Coni

BRIGANDÌ MATTEO (Lega nord)

Amministratore Fin-group Spa

CAVALLARO MAURO (Pd)

Commissario liquidatore del consorzio agrario della provincia di Macerata

COSTA ENRICO (Pdl)

Presidente della federazione italiana
pallapugno

DEL TENNO MAURIZIO (Pdl)

Presidente di consorzio turistico provinciale e consigliere di Politec Srl

FAENZI MONICA (Pdl)

Presidente del Coeso

(consorzio per la gestione dei servizi socio-sanitari della zona di Castiglione
della Pescaia - Grosseto)

GALLETTI GIANLUCA (Udc)

Consigliere di amministrazione
di Paritel Spa

LO PRESTI ANTONINO (Pdl)

Componente del comitato direttivo dell'Automobil club di Palermo

LUPI MAURIZIO (Pdl)

Amministratore delegato di fiera Milano congressi Spa

MALGIERI GENNARO (Pdl)

Consigliere di amministrazione
della Rai

ORSINI ANDREA (Pdl)

Consigliere di amministrazione
di metropolitana milanese

Spa

REGUZZONI MARCO (Lega nord)

Presidente di Sviluppo

sistema fiera Spa

ROSSI LUCIANO (Pdl)

Presidente della federazione italiana
tiro a volo

RUGGERI SALVATORE (Udc)

Consigliere di amministrazione
di Monte dei Paschi di Siena - Banca
popolare Spa

Senato (*)

Giuseppe Caforio (Idv)

è amministratore unico
di Ortopuglia Srl e presidente
del cda di Caforio Holding,

a Latiano (Brindisi):

incarichi ritenuti compatibili

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/caforio_senato.jpg" XY="113 151" Croprect="11 22 102 122"

Giuseppe Caforio

Maria Leddi (Pd) è vicepresidente di Expo Piemonte spa e consigliere di amministrazione di Torino Incontra spa. Gli incarichi sono stati ritenuti compatibili dalla giunta delle elezioni

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/leddi_senato.jpg" XY="113 151" Croprect="12 25 104 126"

Maria Leddi

Alfredo Messina (Pdl) ha svariati incarichi, tra cui: consulente Fininvest Spa, presidente Vacanze italiane spa, consigliere di amministrazione Mediaset spa. Tutti compatibili

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/messina_senato.jpg" XY="113 151" Croprect="12 22 107 127"

Alfredo Messina

Carlo Sarro (Pdl) è vicepresidente dell'ambito territoriale ottimale (Ato) 2 Napoli-Volturno e presidente della fondazione nuova orchestra A. Scarlatti

di Napoli. Incarichi compatibili

foto="/immagini/milano/photo/202/16/15/20100215/sarro_senato.jpg" XY="113 151" Croprect="13 22 105 122"

Carlo Sarro

ADERENTI IRENE (Lega nord)

Presidente provinciale associazioni donne padane

BARELLI PAOLO (Pdl)

Presidente federazione italiana nuoto; componente giunta e consiglio nazionale del Coni; amministratore di Socciaur

BEVILACQUA FRANCESCO (Pdl)

Presidente comitato di valutazione conservatorio di Vibo Valentia

BIANCONI LAURA (Pdl)

Componente del direttivo associazione romagnola ricerca tumori

BONINO EMMA (Pd)

Vicepresidente board international

crisis group

BRICOLO FEDERICO (Lega nord)

Presidente consiglio di amministrazione Editoriale Nord

BUGNANO PATRIZIA (Idv)

Presidente provinciale Coni Torino

BUTTI ALESSIO (Pdl)

Consigliere di amministrazione

Medianord Srl

CALABRÒ RAFFAELE (Pdl)

Presidente Ipe (Istituto per le ricerche e le attività educative)

CANTONI GIANPIERO CARLO (Pdl)

Socio Elektropol Cantoni Sas - Milano; presidente Cda Cantoni motor Sa - Varsavia

CARLONI ANNA MARIA (Pd)

Presidente associazione Emily (Napoli); componente Cda Campania start up
CARUSO ANTONINO (Pdl)

Presidente fondazione Radici nel futuro
CIAMPI CARLO AZEGLIO (Misto)

Componente consiglio scientifico Enciclopedia italiana Treccani; presidente
del comitato dei garanti Nuova antologia
CICOLANI ANGELO MARIA (Pdl)

Associazione nazionale imprese di Assohandicap ferroviario (Aniaf)
COMPAGNA LUIGI (Pdl)

Professore ordinario presso la Luiss (Roma)
CRISAFULLI VLADIMIRO (Pd)

Presidente del comitato organizzativo università Kore-Enna
D'ALÌ ANTONIO (Pdl)

Presidente consorzio universitario provincia di Trapani
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI (Pdl)

Esperto Consiglio superiore della sanità; componente comitato provinciale di difesa civile e soccorso
pubblico; presidente fondazione Ruggeri; presidente ordine farmacisti di Bari; componente comitato centrale
federazione ordine dei farmacisti
DE TONI GIANPIERO (Idv)

Componente assemblea società montana Valle Camini e del consorzio comuni Brescia
DELL'UTRI MARCELLO (Pdl)

Presidente del consiglio di amministrazione Il circolo; liquidatore Presidio Srl e socio Cogito Srl
DI GIACOMO ULISSE (Pdl)

Presidente provinciale Coni Isernia
DI GIROLAMO NICOLA PAOLO (Pdl)

Sindaco Assisi project Spa
D'UBALDO LUCIO ALESSIO (Pd)

Presidente Lazio sanità (agenzia di sanità pubblica); consigliere di amministrazione istituto internazionale
Jacques Maritain
FRANCO VITTORIA (Pd)

Componente del direttivo Istituto Gramsci toscano
GALIOTO VINCENZO (Pdl)

Componente commissione assessorato sanità regione Sicilia
GALLONE MARIA ALESSANDRA (Pdl)

Componente direttivo lombardo Federsanità e Anci
GARAVAGLIA MARIA PIA (Pd)

Presidente Istituto per l'analisi dello stato sociale
GARRAFFA COSTANTINO (Pd)

Presidente associazione antiracket antiusura Sos imprese
GRAMAZIO DOMENICO (Pdl)

Segretario generale centro iniziative sociali (Cis); componente Cda Lazio sanità (agenzia di sanità pubblica)
GUSTAVINO CLAUDIO ANTONIO (Misto)

Coordinatore regionale Lega italiana lotta contro i rumori
LEONI GIUSEPPE (Lega nord)

Presidente dell'Aero club d'Italia
LANNUTTI ELIO (Idv)

Presidente Adusbef (associazione difesa consumatori utenti banche)

MICHELONI CLAUDIO (Pd)

Presidente della federazione delle colonie libere italiane e svizzera

MALAN LUCIO (Pdl)

Presidente fondazione Italia-Usa

MARCUCCI ANDREA (Pd)

Presidente comitato nazionale per le celebrazioni bicentenario nascita Garibaldi; amministratore e presidente Haemopharm inc. (Usa); amministratore e presidente Auserpolimeri; consigliere delegato

Sestant Spa

MARINO IGNAZIO (Pd)

Professore di chirurgia presso il Jefferson medical college, Philadelphia (Usa)

MAURO ROSA ANGELA (Lega nord)

Componente Cda quotidiano "La Padania"; segretario generale Sinpa (sindacato padano)

MENARDI GIUSEPPE (Pdl)

Presidente e direttore generale Progei Srl

MICHELONI CLAUDIO (Pd)

Federazione colonie libere italiane

in Svizzera

MONTI CESARINO (Lega nord)

Presidente confederazione comuni del nord (Conord)

PARAVIA ANTONIO (Pdl)

Presidente e amministratore delegato Paravia elevators service Srl e Paravia ascensori Spa

PEDICA STEFANO (Idv)

Vicepresidente Scac Spa

PERTOLDI FLAVIO (Pd)

Amministratore consorzio energia

veneto (Cev)

PETERLINI OSKAR (Udc-Svp-Aut)

Consulente società centrum Spa

PININFARINA SERGIO (Misto)

Presidente onorario Cda e consigliere Pininfarina Spa Torino e Pininfarina extra Srl Torino; amministratore Ferrari Spa Modena; presidente Cda Pincar Sapa; amministratore unico Segi Srl Torino; presidente onorario circolo golf Torino, comitato Leonardo, comitato promotore Transpadania; delegazione italiana presso la commissione intergovernativa per la linea Torino-Lione

POLI BORTONE ADRIANA (Udc-Svp-Aut)

Vicepresidente Anci

QUAGLIARELLO GAETANO (Pdl)

Presidente fondazione Magna carta

RANDAZZO AGOSTINO (Pd)

Componente del consiglio generale italiani all'estero

SALTAMARTINI FILIPPO (Pdl)

Docente di diritto di pubblica sicurezza presso l'università europea (Roma)

SANNA FRANCESCO (Pd)

Amministratore unico Instrumentum Srl

SANTINI GIACOMO (Pdl)

Presidente fondazione italiana per le montagne

SCIASCIA SALVATORE (Pdl)

Consigliere Fininvest Spa; vicepresidente immobiliare Idra Spa; presidente holding italiana 14a Spa

SOLIANI ALBERTINA (Pd)

Vicepresidente istituto Alcide Cervi

SPEZIALI VINCENZO (Pdl)

Consigliere Sacal Spa (Lamezia Terme)

TONINI GIORGIO (Pd)

Consigliere di amministrazione fondazione Istituto Gramsci

ZANDA LUIGI ENRICO (Pd)

Consigliere di amministrazione della fondazione Caetani; socio associazione culturale Movimento Ulisse; presidente del consiglio direttivo associazione culturale Montesquieu; consigliere di amministrazione edizioni

Dlm europa

Enti locali. In corsa anche esponenti del Governo

Un viavai di candidati dalle Camere ai Comuni

NESSUN PONTE Un Ddl bipartisan introduce limiti invalicabili all'eleggibilità di onorevoli e senatori a sindaci nelle città con più di 20mila abitanti IN CANTIERE Negata ogni possibilità di nomina nelle partecipate per chi negli ultimi tre anni è stato sindaco, assessore o consigliere nel Comune socio

Gianni Trovati

Le regole per fissare una volta per tutte le incompatibilità, soprattutto fra il seggio parlamentare e la sedia in giunta o in consiglio negli enti locali, è all'esame (da luglio) della commissione affari costituzionali del Senato. Quelle per bloccare le porte girevoli fra i comuni e le loro società sono state approvate (a dicembre) dal governo, nel regolamento che attua la riforma dei servizi pubblici locali, ma aspettano ancora il via libera della conferenza unificata. Nel frattempo succede di tutto.

Sul viavai tra Parlamento e politica locale domina un paradosso: il viaggio dal comune al parlamento (o alla regione) è impossibile, quello in senso contrario è all'ordine del giorno, come dimostrano anche le elezioni del prossimo marzo. In corsa per le poltrone locali ci sono anche tre esponenti del governo: il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta a Venezia, il viceministro alle infrastrutture Roberto Castelli a Lecco e il ministro delle Pari opportunità Mara Carfagna alla Regione Campania. Gli unici problemi, in caso di successo, dovrebbero riguardare quest'ultima, che incapperà contro la legge dell'82 (la 154) che vieta di sovrapporre l'incarico di ministro (o di parlamentare) a quello di consigliere regionale.

Con tutta la buona volontà, però, nemmeno i ministri-parlamentari-candidati alle prossime elezioni potranno alimentare nuovi record nell'affollamento di incarichi intorno a un solo politico. Daniele Molgora, per esempio, già oggi indossa tre giacche, quella da deputato, da sottosegretario all'Economia e da presidente della provincia di Brescia. Il disegno di legge che vuole tagliare questi ponti è bipartisan (lo hanno firmato Follini e Sanna per il Pd, e Augello e D'Alia per il Pdl), e per azzerare ogni bizantinismo su incompatibilità e ineleggibilità introduce semplicemente il divieto fra il mandato parlamentare e quello da sindaco di un comune con più di 20mila abitanti o da presidente di provincia. Niente limiti, invece, per le altre cariche locali, che già oggi mantengono un fitto dialogo con le due camere; Maurizio Leo, assessore al Bilancio al comune di Roma, è anche deputato e presidente di commissione (quella di Montecitorio chiamata a vigilare sull'anagrafe tributaria), e sempre in Campidoglio anche il vicesindaco Mauro Cutrufo è impegnato in Parlamento (è senatore). Per non essere da meno, anche Milano colloca sulla poltrona da vicesindaco un parlamentare di lungo corso: si tratta di Riccardo De Corato, alla Camera da due legislature dopo tre mandati passati a Palazzo Madama.

La trama dei divieti proposti nel disegno di legge si concentra però su altre poltrone che spesso tentano i parlamentari; se il progetto sarà approvato, deputati e senatori non potranno per esempio essere nominati dal governo o dalle amministrazioni centrali per cariche in altre amministrazioni pubbliche o entrare in aziende pubbliche con il ruolo di direttore, consigliere d'amministrazione o membro del consiglio di amministrazione. Porte chiuse anche per i deputati e i senatori che aspireranno a cariche di vertice nelle aziende in cui lo stato ha una partecipazione superiore al 10 per cento.

Sul problema dei rapporti troppo stretti fra i vertici degli enti locali e quelli delle loro società partecipate, invece, il regolamento che attua la riforma dei servizi pubblici locali rappresenta il secondo tentativo, dopo quello abortito nella scorsa legislatura. Il testo licenziato dal governo vieta la poltrona di consigliere di amministrazione nelle partecipate a chiunque abbia svolto negli ultimi tre anni qualsiasi incarico politico nel comune socio. Il blocco è assoluto, nel senso che non si limita a vincolare sindaci e assessori, ma si applica anche ai consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, e a quelli circoscrizionali: per tutti loro non sarà possibile entrare nei cda degli enti in cui hanno operato. In teoria, quindi, il muro potrebbe essere aggirato solo con accordi incrociati tra enti, ma bisogna tener conto del fatto che la regola si applica anche a unioni di comuni e comunità montane.

Agli ex politici (negli ultimi due anni, però, anziché negli ultimi tre) sarà vietato anche far parte della commissioni di gara per i servizi affidati dal loro ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tar. Ordinanze contro i videopoker

Solo il sindaco sospende i «giochi»

Vittorio Italia

È illegittimo per incompetenza il provvedimento del dirigente comunale che ha sospeso l'autorizzazione commerciale per la distribuzione e la gestione di apparecchi di divertimento e intrattenimento, perché la competenza per questi provvedimenti è del sindaco come ufficiale di governo. Così ha stabilito il Tar Toscana, sezione II, n. 2972/2009, che ha stabilito i principi della disciplina delle autorizzazioni commerciali quando esse riguardano l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il caso riguardava una società che distribuiva e gestiva apparecchi automatici da divertimento, e che aveva violato le prescrizioni stabilite nell'articolo 110, comma 9, del Testo unico di pubblica sicurezza 773/1931, tra cui il divieto che la vincita fosse in denaro. Il dirigente comunale aveva sospeso l'autorizzazione della gestione di questa attività per nove giorni, ma il Tar ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) L'articolo 110, comma 10 del Testo unico di pubblica sicurezza stabilisce che «se l'autore degli illeciti (...) è titolare di licenza o di autorizzazione (...), le licenze o autorizzazioni sono sospese (...) dal sindaco competente, con ordinanza motivata (...)»; 2) Il potere di sospensione di queste autorizzazioni attiene alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica; 3) In conseguenza, tale potere spetta al sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, in base all'articolo 54 del Dlgs 267/2000, modificato dalla legge 125/2008.

La sentenza è esatta. Si potrebbe obiettare che la sospensione riguardava un'autorizzazione commerciale, e quindi un'attività di gestione, la cui competenza è ora dei dirigenti. Ma l'obiezione non sarebbe persuasiva. Infatti, in questo caso la materia del commercio incide sull'ordine e la sicurezza pubblica, e nello stesso articolo 110 del Testo unico di pubblica sicurezza sono stabiliti dei divieti che riguardano l'ordine e la sicurezza pubblica, come la riproduzione, in questi apparecchi, del poker e delle sue regole fondamentali, e la partecipazione a tali giochi dei minori di 18 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio di Stato. Limiti al diritto

Accesso selettivo per l'associazione

Raffaele Cusmai

Il diritto di accesso agli atti in relazione ad interessi diffusi come quelli rappresentati da un'associazione sindacale non giustifica un generalizzato diritto alla conoscenza di quei documenti che non incidono in via diretta e immediata sugli interessi dell'associazione o di un proprio iscritto. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 24/2010.

La pronuncia nasce da una richiesta di accesso avanzata da un'associazione sindacale del personale di pubblica sicurezza che aveva considerato l'indisponibilità di un poligono di tiro, a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sui ricorsi dell'associazione in seguito ai dinieghi dell'amministrazione di accedere a una serie di documenti, ha ribadito che il diritto di accesso non si configura mai come un'azione popolare, ma postula sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un interesse differenziato della parte che richiede i documenti.

La domanda di accesso va specificata con un preciso riferimento alle circostanze lesive dell'interesse tutelato, non potendo mirare a un mero sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione (si veda Consiglio di Stato 555/2006 e 668/2007).

Nel caso poi di un'associazione sindacale, il collegio ha confermato come questa possa essere legittimata all'accesso di «atti e documenti amministrativi, tanto in relazione alla posizione dei singoli iscritti che di un interesse proprio dell'organizzazione il quale sia rapportabile a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro». Tuttavia ha precisato che la legittimazione non può tradursi in iniziative di controllo generalizzato sull'amministrazione datrice di lavoro, sovrapponendosi e duplicando compiti e funzioni demandati ai soggetti preposti alla gestione del rapporto di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. Tra Corte costituzionale e Ctr

Per l'Iva sulla Tia non esistono le basi «oggettive»

IL CONFLITTO La commissione toscana autorizza l'imposta per le società ma contrasta con gli orientamenti comunitari e delle Entrate

Luigi Lovecchio

La commissione tributaria della Toscana (si veda Il Sole 24 Ore del 6 febbraio scorso) è tornata sulla questione dell'applicabilità dell'Iva sulla tariffa rifiuti sostenendo che l'imposta può essere richiesta se a gestire il servizio è un organismo societario. La pronuncia ha di nuovo mescolato le carte, ma difficilmente una Ctr può mettere in crisi l'impianto delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 238/2009: la Tia, hanno chiarito i giudici delle leggi, è un tributo, e la sua riscossione dà luogo all'applicazione di una entrata che non è mai corrispettiva di un servizio reso. Ne consegue che la stessa non può essere assoggettata a Iva, per difetto del presupposto oggettivo dell'imposta (corrispettivo per cessione di beni o prestazione di servizi), a prescindere dalla sussistenza del requisito soggettivo (esercizio di imprese arti e professioni).

L'unica motivazione offerta dalla sentenza della Ctr è l'affermazione secondo cui «quando un servizio destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico sia effettuato in regime di impresa sul corrispettivo dovuto si applica l'Iva». Il richiamo all'articolo 6, comma 13, della legge 133/1999, nel ragionamento dei giudici serve a confermare questo assunto. Come a dire che l'assoggettamento a Iva di un tributo dipende dalla sussistenza del requisito soggettivo e non dal presupposto oggettivo dell'imposta. L'affermazione appare doppiamente infondata. Da un lato, la tassa si applica non perché esiste un rapporto contrattuale con l'utenza ma perché si verifica il presupposto previsto dalla legge. Nel caso della Tia, questo è rappresentato dall'occupazione o detenzione di locali, che ha un collegamento molto mediato con la produzione di rifiuti. Per questo i tributi non possono mai qualificarsi come corrispettivi di un servizio. Ciò appare già sufficiente a escludere l'applicazione dell'Iva, senza indagare ulteriormente sulla natura del soggetto che percepisce l'entrata tributaria. Il tutto senza scomodare l'articolo 13 della direttiva 112/2006, secondo cui gli enti pubblici e i privati concessionari di un servizio pubblico, quando agiscono in veste autoritativa, sono esclusi dal campo Iva. In realtà, la tesi della correlazione tra esercizio d'impresa e applicazione dell'Iva sulle entrate tributarie è stata da tempo abbandonata dalla stessa agenzia delle Entrate: già con la risoluzione 25/E del 2003, l'Agenzia aveva valorizzato il solo presupposto oggettivo per rilevare l'esclusione da imposta dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Anche sui rapporti tra gestori e comuni occorre fare chiarezza. Accertata la natura tributaria della Tia, questa è oggetto di un'obbligazione indisponibile, in quanto retta dalla riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione. I tributi non possono quindi "scompare" dal bilancio comunale e la Tia deve trovare posto tra le entrate, come accade per la Tarsu. Ne consegue che il gestore incassa la tariffa e la riversa al comune, così come accade per un qualsiasi concessionario di tributi locali, e il comune gira al gestore le somme dovute a titolo di compenso per l'attività prestata, a fronte della emissione di una fattura regolarmente assoggettata a Iva da parte del gestore stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il caso Sul Sole 24 Ore del 6 febbraio scorso si è data notizia della decisione della commissione tributaria toscana, che ha «promosso» l'Iva sulla tariffa di igiene ambientale nei casi in cui il servizio è gestito da un organismo societario. La sentenza 238/2009 della Consulta ha sancito che la Tia è un tributo.

Corte dei conti. Sì all'aumento per ricapitalizzare un'azienda

La Tarsu può coprire i buchi

Anna Guiducci

La ricapitalizzazione di società pubblica che gestisce lo smaltimento dei rifiuti può essere coperta da un aumento della Tarsu. A chiarirlo è la sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte (delibera 2/2010) illustrando la possibilità di ripianare le perdite, derivanti da una condanna, di una partecipata.

La questione nasce da una sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato una società pubblica a un forte risarcimento per un danno arrecato a un'impresa privata per il mancato affidamento della concessione e gestione decennale di due impianti.

La corte ricorda gli effetti di queste operazioni sui bilanci degli enti locali, il cui risultato finale va consolidato con i costi e ricavi della gestione operativa delle partecipate. Il ripetersi di perdite in una società può essere sintomo di insufficiente produttività e utilità per l'ente proprietario, che deve tenerne conto nelle proprie scelte gestionali.

Poiché la ricapitalizzazione per perdite non può configurarsi come investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, legge 350/2003, il suo finanziamento impone una attenta verifica delle ripercussioni sull'equilibrio corrente. Non solo è preclusa la via dell'indebitamento, ma l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato va disposto nei limiti fissati dall'articolo 187 del Dlgs 267/2000.

Sulla possibilità di aumentare il gettito Tarsu per coprire l'onere derivante al gestore da una condanna, la corte richiama il blocco fiscale (articolo 77-bis, comma 30 della legge 133/2008), che congela la leva fiscale con l'eccezione della Tarsu.

La modifica del tributo non può però prescindere dall'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 69, comma 2, del Dlgs 507/93, secondo cui devono essere indicate le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati sui costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima del costo. Vanno poi indicati anche i limiti al gettito e i criteri di misurazione delle tariffe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale. Previsto dal 2002, l'istituto non è attuato dalle amministrazioni

Vicedirigenza al via anche senza contratti

Le indicazioni della giurisprudenza ordinaria

Gianluca Bertagna

Giuseppe Debenedetto

Continua la confusione in merito alla vicedirigenza, istituita ormai da otto anni ma disapplicata dalle pubbliche amministrazioni. Molte richieste, anche recenti, si sono scontrate con la remissione di competenza da parte del Consiglio di Stato, che ha rimandato la palla alla giustizia ordinaria. E proprio dai tribunali arrivano gli orientamenti più interessanti, a partire da quello per cui la vicedirigenza può essere riconosciuta anche in mancanza della contrattazione collettiva, sebbene imposta dalla legge Brunetta. L'indicazione arriva dal tribunale di Roma, che con la sentenza 12847/2009 ha disapplicato l'articolo 8 della legge 15/09 riconoscendo a un ministeriale il diritto all'inquadramento nell'area di vicedirigenza e un risarcimento di 15mila euro per mancata precedente assegnazione e per danno alla professionalità frustrata dalla mancata progressione di carriera. Insomma, sembra un monito alla contrattazione collettiva: occorre sbloccare subito la situazione.

La vicedirigenza è nata per legge nel 2002, ma a oggi non ha ancora trovato una definizione certa. E pensare che nel Dlgs 165/2001, l'articolo 17-bis è rubricato proprio sotto la voce «vicedirigenza», e al comma 2 è pure previsto che l'istituto si possa applicare a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui anche regioni ed enti locali, che mantengono salve le loro competenze. Ma qui ci si arena. Un decreto del ministro per la Funzione pubblica, mai emanato, dovrebbe individuare l'equivalenza delle posizioni tra i dipendenti dei ministeri e quelli delle altre Pa. I vari governi che si sono succeduti non hanno minimamente dato soluzione al dilemma; c'è chi ha tentato di cancellare l'istituto, e chi ha finto di non vedere che era già stato previsto in diverse norme.

La vicedirigenza è quindi lì, immobile, ad attendere che qualcosa si sblocchi. Ma chi deve dare il via? Il legislatore o la contrattazione? Siamo in presenza, ancora una volta, di una norma, l'articolo 17-bis, che non istituisce e neppure delega. Si limita a dare un'indicazione, che in quasi otto anni non è stata seguita.

Nel frattempo però qualcosa ha provato a muoversi per via legale, da parte di dipendenti che si sono rivolti al giudice ordinario o al giudice amministrativo, con qualche esito favorevole per i pretendenti (Tribunale di Roma 4399/08, Tar Lazio 4266/07).

La questione non si è comunque risolta neppure dopo l'entrata in vigore dell'articolo 8 della legge 15/2009, norma interpretativa - e pertanto retroattiva - che rinvia alla contrattazione nazionale l'esclusiva competenza in materia di vicedirigenza, facendo comunque salvi gli effetti delle sentenze già emesse. Secondo l'orientamento prevalente dei giudici amministrativi, le controversie relative ai procedimenti di contrattazione collettiva sulla vicedirigenza sono attribuite in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria (Tar Lazio 12864/09, Consiglio di Stato 8928/09), ma non mancano pronunce di segno contrario che hanno imposto alle amministrazioni titolari dei poteri di indirizzo in materia di contrattazione collettiva l'obbligo di adottare le relative determinazioni (Cga Sicilia 488/09 e 43/10).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segretari. Nuovo round sugli stipendi

Il tribunale somma maggiorazioni e «galleggiamento»

Tiziano Grandelli

Mirco Zamberlan

La telenovela sul rapporto fra maggiorazione della retribuzione di posizione e il cosiddetto «galleggiamento» dei segretari comunali e provinciali si arricchisce di una nuova puntata.

Il Tribunale di Pistoia, su ricorso del segretario della locale amministrazione provinciale, afferma che i due istituti non si influenzano fra di loro, e che quindi nella determinazione del galleggiamento non si deve tener conto della presenza della maggiorazione.

Come si ricorderà, il tormentone ha preso piede dall'applicazione dell'articolo 41, commi 4 e 5, dell'articolo 41 del Contratto nazionale del 16 maggio 2001: il comma 4 prevede che il segretario ha diritto a una maggiorazione della retribuzione di posizione in quanto allo stesso vengono attribuiti attività gestionale, incarichi aggiuntivi ovvero progetti speciali, secondo l'accordo decentrato del 22 dicembre 2003; il comma successivo stabilisce il «galleggiamento» affermando che la retribuzione di posizione del segretario, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, non può essere inferiore alla medesima voce stipendiale in godimento ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa presenti nell'ente, nel suo importo più elevato.

Aran, Ragioneria generale dello Stato e Funzione Pubblica sono concordi nell'affermare che, per determinare il «galleggiamento», si deve confrontare la sommatoria fra retribuzione di posizione e relativa maggiorazione con la retribuzione di posizione dirigenziale o del titolare di posizione organizzativa più elevata. Il Tribunale di Pistoia, invece, afferma che i due istituti devono rimanere distinti e il galleggiamento si quantifica prendendo come riferimento la sola retribuzione di posizione del segretario, prescindendo dalla maggiorazione. Osserva il Tribunale che la tesi contraria comporterebbe «una discriminazione peggiorativa in danno» ai segretari ai quali vengano attribuiti, come detto, ulteriori funzioni o compiti, compensati con la maggiorazione della retribuzione di posizione, in conflitto con il principio di «corrispettività della remunerazione delle prestazioni». Il giudice rileva anche che la tesi contraria comporterebbe anche un danno a livello previdenziale, in quanto la maggiorazione rientra nella quota A della pensione, mentre il galleggiamento rientra nella quota B.

Alla luce della pronuncia, come si devono comportare adesso gli enti? La sentenza riguarda ovviamente la Provincia di Pistoia, ed è peraltro probabile che venga proposto appello visto che Ragioneria generale, Funzione pubblica e Aran si erano già pronunciate sulla controversia in un senso contrario rispetto a quello indicato dal tribunale toscano. Per le altre amministrazioni, invece, vige tuttora il divieto «di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche», come stabilito dall'articolo 41, comma 6, del DL 207/2008, convertito nella legge 13/2009. Ne consegue che comuni e province devono continuare a seguire le indicazioni a suo tempo fornite dalle autorità centrali; al segretario che non concorda con questa posizione non resta che rivolgersi a un tribunale, sulle orme del collega della Provincia di Pistoia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA SULLE GUIDE I COMUNI SI PREPARANO AL CENSIMENTO

I comuni iniziano a prepararsi al censimento generale della popolazione. I problemi pratici, a partire dalla rivisitazione dei numeri civici, al centro del Focus di «Guida agli Enti Locali»

Affidamenti. Sentenza del Tar Emilia Romagna sulle attività a rilevanza economica

La redditività vieta la gestione diretta

LE CONSEGUENZE Secondo questa linea parcheggi, spazzamento e impianti sportivi impongono la gara oppure la società mista o in house

Gli enti locali non possono più gestire direttamente i servizi pubblici locali con rilevanza economica, ma devono ricorrere ad uno dei modelli individuati dall'articolo 23-bis della legge 133/2008.

Il Tar Emilia-Romagna, sezione di Bologna, con la sentenza 460/2010 ha affermato il principio della prevalenza dei modelli strutturati dal quadro normativo, affrontando la questione sollevata da un'impresa privata contro la delibera di un comune, finalizzata a definire gli indirizzi per la gestione diretta dell'illuminazione votiva.

La gestione in economia di un servizio pubblico è caratterizzata dall'esercizio delle attività da parte delle strutture della stessa amministrazione locale. Questo modulo tuttavia era stato superato dalla riforma del 2003, che lo aveva escluso dalle opzioni utilizzabili per i servizi con rilevanza economica.

Nella sentenza si evidenzia che le parti ancora vigenti dell'articolo 113 del Dlgs 267/2000 non prevedono l'esercizio in forma di amministrazione diretta per attività significative per il mercato, e che questa soluzione non è attuabile a maggior ragione dopo la riforma di settore operata dall'articolo 23-bis.

La norma prevede infatti che la modalità ordinaria di gestione sia quella della gara o, in via eccezionale, dell'affidamento a società in house, ma mai la gestione diretta.

Poiché il servizio di illuminazione votiva all'interno dei cimiteri comunali è classificato da una significativa giurisprudenza nell'ambito dei servizi con rilevanza economica, la sentenza rileva l'illegittimità di un atto che opti invece per un modello gestionale in economia, imputabile direttamente all'amministrazione comunale.

Il dettato normativo non sembra quindi lasciare margine alcuno di scelta agli enti locali, che a fronte del carattere redditivo di un servizio non possono più esercitarlo "in proprio", ma devono ricorrere alla gara, alla società mista o, al più, alla società in house, comunque riconducendo la gestione a un soggetto distinto.

La pronuncia si pone nel solco di significativi precedenti, che hanno determinato la prevalenza delle prefigurazioni codificate sulle possibilità di scelta operativa degli enti: si pensi all'affidamento del servizio idrico gestito dalle unicamente Autorità d'ambito con il necessario ricorso ai modelli stabiliti dal Dlgs 152/2006 (come rilevato dal Tar Lombardia-Brescia, sezione II, con la sentenza 2238/2009).

Le implicazioni della sentenza riguardano un'ampia serie di servizi pubblici, qualificabili (potenzialmente) come attività con rilevanza economica, ma gestiti da molti comuni in via diretta. In questo novero rientrano ad esempio la gestione dei parcheggi e delle aree di sosta, lo spazzamento (attività che fa parte del ciclo integrato dei rifiuti), la gestione delle spiagge libere, e quella di alcuni impianti sportivi (come le piscine).

L'articolo 23-bis assume tuttavia come riferimento la nozione di servizi di interesse generale sviluppata in ambito comunitario, che implica la qualificazione in chiave economica o meno sulla base di valutazioni che devono essere effettuate dall'ente affidante a fronte di un'analisi della redditività potenziale dell'attività, del mercato di riferimento, della rilevanza dell'intervento pubblico nel processo produttivo, e dell'incidenza di peculiarità del contesto sulle dinamiche concorrenziali.

Le amministrazioni locali devono quindi analizzare le attività attualmente gestite in via diretta, verificando quali di esse possano essere effettivamente qualificate in chiave di rilevanza economica, nonché impostando un percorso strategico per la definizione di nuovi modelli gestionali, compatibili con il sistema delineato dall'articolo 23-bis.

Al.Ba.

La decisione

- Tar Emilia Romagna - Bologna sentenza 460/2010

La società ricorrente impugnava l'atto con cui era stato deciso di esercitare nella forma dell'amministrazione diretta la gestione e manutenzione delle lampade votive all'interno dei cimiteri comunali. Il motivo di diritto era

volto ad evidenziare la falsa applicazione dell'articolo 113 del Dlgs 267/2000 e la violazione e falsa applicazione dell'articolo 23-bis del DI 112\2008. L'articolo 113 del Testo unico degli enti locali nella sua attuale formulazione, vigente nella parte non in contrasto con l'articolo 23-bis del DI 112\2008 non prevede l'affidamento diretto come modalità di gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica quale è quello di cui si tratta nella presente vicenda (vedasi sulla natura del servizio le sentenze del Consiglio di Stato 1600 e 6049 del 2008). L'articolo 23-bis del DI 112\2008 (propone) un chiaro dettato normativo, che trova giustificazione nella necessità di applicare la disciplina comunitaria ai servizi pubblici locali a rilevanza economica, la scelta operata dal Comune appare illegittima con conseguente annullamento della delibera impugnata.

Valutazioni. I criteri di scelta

Premiati esperienza e fatturato

I «GIUDICI» Le commissioni saranno composte da cinque membri e saranno create solo dopo la scadenza dei termini previsti per le domande

Gli schemi di riforma degli affidamenti del gas definiscono un processo selettivo molto rigoroso e altamente professionalizzato.

I potenziali concorrenti sono Spa, Srl (anche a partecipazione pubblica) e cooperative a responsabilità limitata (sono gli stessi soggetti individuati dall'articolo 14, comma 5 del Dlgs 164/2000). Il sistema dei parametri che consentono l'accesso al confronto è dettagliato sia con riferimento alle condizioni ostative che alla connotazione delle capacità aziendali. I requisiti generali richiesti sono conformati a quelli previsti dall'articolo 38 del Codice appalti, con due specificazioni: non è fatta rientrare nelle cause di esclusione l'applicazione di sanzioni da parte dell'Authority per l'energia e non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo indicate dall'articolo 2359 del Codice civile.

Il decreto individua poi dettagliati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Tra i primi ha rilievo determinante un fatturato medio annuo pari al valore del servizio oggetto di gara, da dimostrare con i bilanci degli ultimi tre anni.

L'esperienza gestionale va invece dimostrata evidenziando, tra l'altro, la titolarità di concessioni di impianti di distribuzione del gas naturale per un numero di clienti pari almeno al 50% dei clienti previsti nell'ambito oggetto di gara, nonché la capacità di operare in conformità con la regolazione di sicurezza.

La disciplina della commissione di gara (articolo 11) stabilisce regole di composizione e di operatività diverse da quelle fissate dall'articolo 84 del Dlgs 163/2006. L'organismo deve essere composto da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas, dei servizi pubblici locali o degli appalti pubblici; la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione (mentre nel codice è cadenzata dopo la presentazione delle offerte).

Un dato originale è rinvenibile nella previsione che riserva alla Regione la nomina di uno o più componenti della commissione, in rapporto a particolari casistiche, mentre alla stazione appaltante è garantita la designazione degli altri membri e del presidente.

In termini analoghi ai principi regolatori dell'attività delle commissioni giudicatrici, i commissari non devono essere in potenziale conflitto di interesse, in quanto, in particolare, non devono aver svolto incarichi relativi al servizio nei due anni precedenti, ricoperto cariche negli enti locali dell'ambito.

L'efficacia del processo valutativo è garantita da una specifica disciplina (articolo 16) della valutazione di congruità delle offerte, fondata su tre differenti elementi rivelatori dell'eventuale anomalia, ma che permette di procedere all'analisi anche quando un punteggio, anche parziale, appaia anormalmente elevato rispetto alle altre offerte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infrastrutture. La transizione

Passaggio soft per gli impianti

TRASPARENZA I titolari uscenti devono rendere disponibili i dati su reti, clienti e cespiti e ricevono un rimborso pari alle immobilizzazioni

Nelle procedure per l'affidamento del servizio gas gli impianti sono elementi essenziali per l'impostazione ottimale del rapporto con il soggetto gestore.

Lo schema del decreto gare riconosce (articolo 7) che il sistema delle reti e delle infrastrutture per la distribuzione del gas ha una composizione proprietaria complessa, riferibile in parte agli enti locali e in parte a soggetti diversi (ad esempio società patrimoniali), ma anche ai concessionari uscenti.

La porzione dei comuni e delle loro patrimoniali non cambia di proprietà nel rinnovo dell'affidamento, mentre in caso di devoluzione gratuita l'ente concedente ha il diritto alla proprietà dell'impianto. Se una parte di rete e impianti sia del gestore uscente, quello subentrante acquisisce la proprietà del relativo impianto (o porzione), con il vincolo di farlo rientrare nella piena disponibilità dell'ente concedente alla fine del periodo di affidamento.

Per consentire la corretta gestione delle reti nella gara, i gestori in scadenza devono (articolo 4) fornire all'ente locale concedente molte informazioni, tra cui lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione della proprietà dei singoli tratti di rete, le obbligazioni finanziarie in essere, e una relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione.

Il gestore uscente deve poi permettere l'accesso al proprio impianto ai rappresentanti dell'ente concedente e ai concorrenti della gara, e di rendere disponibile al gestore subentrante la banca dati di utenza, il libro cespiti e gli altri dati rilevanti per l'esercizio dell'attività.

I titolari delle concessioni cessanti sono comunque garantiti da un rimborso, per il quale è prevista una disciplina sia per il primo periodo di applicazione della normativa (articolo 5), sia per il periodo a regime (articolo 6). In quest'ultimo caso l'indennizzo è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località, incluse le immobilizzazioni in corso e quelle addizionali, relativamente alla porzione di proprietà del gestore.

Sempre in termini di massima garanzia per le strutture, i gestori degli impianti con scadenza della concessione successiva alla gara sono tenuti a presentare anche il piano di sviluppo delle reti per l'intero periodo residuo di concessione.

Anche per i soggetti subentranti nella gestione il quadro di obblighi è molto articolato e prevede (articolo 8) soprattutto oneri economici. Il gestore aggiudicatario deve versare alla stazione appaltante un corrispettivo *tantum* per la copertura degli oneri della gara, un corrispettivo annuale a rimborso degli oneri di vigilanza al soggetto espletante tale attività, e al proprietario dell'impianto la remunerazione del capitale investito netto e il corrispondente ammortamento, all'ente locale dove insistono le reti il pagamento della tassa di occupazione del suolo e sottosuolo di tutto l'impianto.

Molto rilevante è anche l'obbligo di salvaguardia delle condizioni occupazionali, che impone (articolo 10, comma 10) al nuovo gestore è tenuto la tutela all'occupazione del personale dei gestori uscenti addetto alla gestione locale degli impianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi. Il governo accorcia i tempi - Pronti i regolamenti su selezione, organizzazione e personale

Gare del gas in 129 ambiti

In arrivo i decreti che riformano l'affidamento della distribuzione LE REGOLE In ogni territorio va individuato come capofila un comune o la provincia e la procedura si deve gestire in forma associata

A CURA DI

Alberto Barbiero

Le regole delle gare per la concessione del servizio di distribuzione del gas sono in dirittura d'arrivo e con esse la definizione dei nuovi ambiti territoriali minimi.

La definizione degli ambiti (e delle modalità di svolgimento delle gare) era stata demandata ai decreti attuativi del ministro per lo sviluppo economico dall'articolo 46-bis della legge 222/2007.

L'articolo 15 della legge 166/2009, ritoccando la riforma dei servizi pubblici locali (articolo 23-bis, comma 1, legge 133/2008) ha ripreso la norma precedente, individuando il termine di determinazione nel 31 dicembre 2010 e, come macroparametri, le interconnessioni degli impianti di distribuzione, le specificità territoriali e il numero dei clienti finali.

Il ministero ora prova a tagliare i tempi, e ha definito tre schemi di decreto ora sottoposti a consultazione: uno sulla definizione degli ambiti, uno per la regolazione delle gare e uno per la salvaguardia dell'occupazione del personale dei gestori uscenti.

La determinazione degli ambiti (Atm) costituisce il presupposto essenziale per l'avvio del processo di sviluppo delle gare, ma il decreto individua tale momento anche come cesura tra vecchio e nuovo sistema di gestione. Nel periodo di prima applicazione del nuovo regime (articolo 3) il gestore che ha vinto la gara d'ambito subentra progressivamente nell'affidamento del servizio dei vari impianti di distribuzione gas dell'ambito alla scadenza delle singole concessioni, a meno di un'anticipata risoluzione concordata fra gestore uscente ed ente locale. Gli enti che hanno gare in corso e non sono arrivati all'aggiudicazione procedono a un nuovo affidamento del servizio in conformità con le nuove regole.

Il decreto individua 129 ambiti (per le grandi aree urbane e industriali sono previsti più ambiti, come i 4 di Torino e Milano e i 3 di Roma, Napoli, Bergamo e Brescia): in ciascuno di essi gli enti locali affidano il servizio in forma associata tramite gara unica. La procedura è disciplinata dal decreto gare, il quale stabilisce (articolo 2) che i comuni concedenti di ogni Atm individuano un comune capofila o la provincia o una società patrimoniale quale stazione appaltante.

Le gare per il gas sono regolate solo in parte dal codice dei contratti pubblici. Il Dm che ne definisce i criteri precisa infatti che il Dlgs 163/2006 si applica automaticamente solo per gli articoli 30 e 216, nonché per la parte IV (sul contenzioso): ogni altra disposizione da riportare alla disciplina della procedura selettiva deve essere esplicitamente richiamata.

Lo stesso decreto gare individua varie norme che regolano aspetti operativi e procedurali con modalità diverse da quelle stabilite dal codice dei contratti. L'articolo 9 struttura uno schema dettagliato del bando e del disciplinare-tipo, prevedendone la vincolatività per le stazioni appaltanti, tanto che eventuali scostamenti, nonché la scelta dei punteggi, vanno giustificati in una nota.

Anche i criteri e la distribuzione dei pesi ponderali sono composti secondo un elevato livello di articolazione dei tre macro-elementi, individuati nelle condizioni economiche (articolo 13: sconti su tariffe, maggiori investimenti in rete, per un massimo di 20-25 punti), nei criteri di sicurezza (articolo 14: standard di controllo rete e impianti, per un massimo di 25-40 punti) e nei piani di investimento (articolo 15: interventi manutentivi, di potenziamento, per un massimo di 40-50 punti).

Il decreto-gare comprende nei documenti essenziali anche il contratto di servizio (il quale deve contenere specifiche clausole regolative degli investimenti) e stabilisce che l'offerta va corredata dal piano industriale previsionale per gli anni di durata dell'affidamento redatto secondo lo schema contenuto nel disciplinare di gara tipo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ctr Campania

La ricchezza del familiare sconfessa il redditometro

Alessandro Sacrestano

La prova contraria al redditometro può essere data anche facendo riferimento al reddito dei familiari conviventi. A stabilirlo è la sentenza 376/09 della Ctr Campania (sezione staccata di Salerno), ribaltando l'esito del primo grado.

La vicenda trae spunto da un finanziamento operato dal contribuente, socio di una società di capitali, dal valore di poco superiore ai 50mila euro. In fase di controllo, l'ufficio rileva che tale somma non trova riscontro nei redditi dichiarati dal contribuente che, anzi, nell'anno del finanziamento, e nei precedenti, non ha nemmeno presentato dichiarazione dei redditi. Il socio, tuttavia, nel contraddittorio che precede il contenzioso, si difende sostenendo che nell'annualità accertata viveva ancora coi genitori e che, in particolare, la somma necessaria al finanziamento sarebbe stata attinta dalla vendita di un terreno operata dal padre, per un valore largamente al di sopra del conferimento effettuato. L'ufficio, dal canto suo, ritiene che il finanziamento effettuato non risulta di per se giustificato dalla vendita del terreno del padre, essendo, invece, necessaria la documentazione (essenzialmente movimentazioni bancarie) di come e quando gli importi utilizzati per finanziare la società siano entrati nella disponibilità del contribuente.

Di qui, la decisione di procedere con un accertamento sintetico, ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73. La norma consente all'amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito delle persone fisiche, a condizione che quello complessivo netto accertabile si discosti per almeno due anni e per almeno un quarto da quello dichiarato. Il maggior reddito è calcolato in base agli incrementi patrimoniali sostenuti dal contribuente e alla disponibilità dei beni e servizi rivelatori di capacità contributiva. Al contribuente è consentito di opporre prova contraria, dimostrando la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Negli ultimi anni, tuttavia, il Fisco ha ampliato la categoria delle prove contrarie "fruibili" dal contribuente. In particolare, nel contesto delle circolari ministeriali 2/E e 49/E del 2007, l'agenzia delle Entrate ha sostenuto che, per gli uffici, è opportuno «valutare la complessiva posizione reddituale dei componenti il nucleo familiare essendo evidente come, frequentemente, gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possano trovare giustificazione nei redditi degli altri componenti il nucleo familiare». Con la circolare 49/E citata, inoltre, il Fisco ha chiarito che è altresì necessario valutare «gli elementi contabili desumibili dagli atti registrati (ad esempio, negozi di disinvestimento patrimoniale nella qualità di dante causa, successione ereditaria, donazione di denaro, eccetera) stipulati anche dal coniuge e dagli altri familiari, che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva».

Non di rado, comunque, gli uffici locali disattendono tali indicazioni o richiedono un più evidente nesso di consequenzialità con i redditi di eventuali familiari. Del resto, la stessa Cassazione, con la sentenza 6813 del 20 marzo 2009, in relazione alle spese per incrementi patrimoniali rilevanti per il redditometro, ha affermato che «non è sufficiente la prova della sola disponibilità dei redditi, ma è necessaria anche la prova che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, non con qualsiasi altro reddito, ma proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta».

Discostandosi da tale impostazione, i giudici campani hanno ritenuto non necessario dimostrare con assegni o altre movimentazioni bancarie il passaggio di denaro tra padre e figlio, accogliendo le tesi difensive e annullando l'avviso di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tributi locali. Assoggettati gli edifici non in regola e privi del certificato di abitabilità

Sì all'Ici su immobili abusivi

Giampaolo Piagnerelli

L'immobile abusivo e in attesa di condono non sfugge all'Ici. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 1850/10. La questione finita sul tavolo della Corte ha visto protagonista un cittadino, che ha eccepito in sede di legittimità come l'immobile oltre a essere abusivo non fosse completato e quindi abitato. Il privato aveva originariamente ricevuto un avviso di accertamento ai fini Tarsu relativamente alle annualità d'imposta 1993-1996 e sulla scorta di tale atto veniva richiesto anche il pagamento dell'Ici in considerazione che anche l'immobile abusivamente realizzato e in attesa di condono, deve essere assoggettato all'imposta e che nella fattispecie l'immobile risultava occupato ai fini abitativi.

Ipotesi questa che il contribuente aveva fermamente respinto nei precedenti gradi di giudizio rilevando che si trattava di immobile ancora da condonare e privo del certificato di abitabilità. I supremi giudici si sono soffermati, invece, ad analizzare gli stralci dei verbali redatti dalla polizia municipale di Napoli, prodotti dal privato nel merito, dai quali emergeva una situazione diversa. L'immobile sicuramente era da completare e i lavori erano fermi, ma dalle carte non si riusciva a capire di quale immobile o parte di esso si stesse trattando.

La sentenza rileva quindi la presenza di una costruzione da ultimare, ma non per questo non abitata, ben potendo essere abitato anche un immobile non completo e privo del certificato di abitabilità, atteso che il presupposto impositivo va ricercato nell'occupazione o nella semplice detenzione del bene, indipendentemente dalla sua abitabilità intesa in senso strettamente giuridico. I giudici, peraltro, hanno rilevato come non fosse meritevole di accoglimento la tesi del contribuente secondo cui la proprietà del bene potesse essere sancita solo a condono avvenuto. Evidentemente non soddisfatto il privato aveva anche dedotto la violazione e falsa applicazione del regolamento del comune di Napoli, dei principi in tema di adozione di atti amministrativi e degli articoli 2 e 3 del Dlgs 504/92, evidenziando quindi l'inesistenza giuridica dell'avviso e quindi la sua inefficacia perché firmato dal dirigente e non dal funzionario responsabile. Questione sulla quale la Corte non si è potuta pronunciare in quanto proposta direttamente in sede di legittimità e non sottoposta al giudizio di merito.

La Cassazione, a tal proposito, ha ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, secondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. L'atto ha natura liquidatoria e non può essere considerato oggetto di sanatoria

La cartella non è condonabile

L'accertamento definitivo esclude la possibile applicazione

Maria Grazia Strazzulla

La cartella di pagamento ha natura liquidatoria e non può quindi essere considerato un atto impositivo condonabile nel quadro della sanatoria tributaria relativa alla chiusura delle liti fiscali pendenti. Inoltre, la sanatoria in questione non si rende applicabile, neanche alle sanzioni e soprattasse, qualora l'accertamento relativo al tributo sia divenuto definitivo e, anche, quando le sanzioni e soprattasse stesse non siano più contestabili per la mancanza della controversia sul rapporto principale. A queste conclusioni è giunta la Cassazione con la sentenza n. 2439 del 3 febbraio 2010.

La vicenda processuale si era sviluppata con un primo giudizio tra una società di persone e l'amministrazione finanziaria conclusosi in Cassazione a favore del Fisco, avente ad oggetto un avviso di rettifica emesso ai fini dell'Iva con riferimento all'anno 1991. L'ufficio procedeva dunque all'iscrizione a ruolo delle somme relative alla liquidazione definitiva del tributo e all'irrogazione degli interessi e delle sanzioni pecuniarie, senza applicare gli istituti del concorso e della continuazione.

La società decise di impugnare la cartella sia per vizi propri dell'atto, sia per le modalità di calcolo delle somme iscritte a ruolo rispetto a quanto disposto nella sentenza definitiva. Nel secondo giudizio, che vide vittoriosa la società in primo grado, in quanto la Commissione provinciale aveva riconosciuto alcuni vizi dell'atto e la carenza di motivazione dello stesso. Nelle more del giudizio, la società decise di aderire alla sanatoria fiscale per la chiusura delle liti pendenti, presentando entro i termini prescritti dalla legge apposita istanza per la definizione agevolata. Nel frattempo l'amministrazione aveva proceduto alla emanazione di un atto di diniego del condono, che in sede di appello venne considerato legittimo. Pertanto, la società decise di trascinare la controversia in Cassazione, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità del diniego della sanatoria posta in essere al fine di definire la lite fiscale.

Su quest'ultimo aspetto, la società sostiene che la cartella rappresentava un nuovo atto impositivo, in quanto l'ufficio aveva rideterminato le sanzioni pecuniarie in modo autonomo, senza fornire elementi sul calcolo eseguito e senza tenere conto del decisum.

La Cassazione non ha abbracciato la tesi della ricorrente. Ha precisato che la cartella è un atto tipicamente liquidatorio, non potendo quindi ritenersi condonabile in quanto non avente natura di atto di imposizione. Ha chiarito, inoltre, che la sanatoria per la chiusura delle liti fiscali pendenti non si potrebbe applicare nel caso in cui l'accertamento sul tributo sia divenuto definitivo; principio estendibile anche a sanzioni e soprattasse qualora si sia esaurita la lite sul rapporto a cui fanno riferimento (Cassazione n. 11235/02).

L'articolo 16 della legge 289/2002 prevede al comma 3 che liti fiscali pendenti si intendono quelle con oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.

Sulla definizione di atto di imposizione la giurisprudenza di legittimità ha emanato numerose pronunce già con riferimento alle precedenti leggi in materia di condono. Tuttavia, la cartella di pagamento non sempre è atto meramente liquidatorio. Inoltre, il precedente citato dalla Cassazione a sostegno delle proprie conclusioni faceva riferimento alla precedente legge sui condoni (articolo 53 della legge 413/91), ma con riferimento alla più recente legge in materia di sanatorie fiscali la stessa amministrazione finanziaria sembrerebbe ammettere una diversa soluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Le sentenze 2439/10 e 1850/10

della Cassazione

La motivazione

- Cassazione, sezione tributaria, sentenza 2439/2010

(...) la cartella è per propria natura un atto meramente liquidatorio e non può quindi considerarsi atto impositivo, suscettibile di condono (...)

la definizione agevolata delle pendenze tributarie non è applicabile, neanche in relazione alle sopratasse e alle sanzioni pecuniarie, nel caso in cui, come nella specie, sia già divenuto definitivo l'accertamento relativo al tributo ricompreso nella normativa relativa ai cosiddetti condoni e, comunque, nel caso in cui i debiti per sopratasse e pene pecuniarie siano non più contestabili per l'assenza di controversia sul rapporto cui accedono o per il pregresso esaurimento della lite sul rapporto stesso (...).

LA MALAGESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI

Macché privata, l'acqua è in mano alla casta

Ad Agrigento rubinetti a singhiozzo e carissimi. A Frosinone rincari retroattivi. A Lucca aumenti record. L'Italia protesta ma solo 7 gestioni su 100 sono in mano ad aziende. E intanto la rete idrica alimenta centinaia di poltrone per politici locali SPRECHI L'agenzia siciliana per l'acqua diretta dal burocrate più pagato d'Italia

E la chiamano privatizzazione. Mezz'Italia protesta contro la svendita dell'acqua alle aziende e i conseguenti aumenti di tariffe e disservizi. Ma ha ragione a metà. Perché salassi e disservizi ci sono, il privato moltomeno di quanto sembra. Sul centinaio di società che gestiscono le risorse idriche dello Stivale e isole annesse, non arrivano a dieci quelle in mano ai privati. Il 60% è totalmente in mano pubblica, poi ci sono le ex municipalizzate quotate in Borsa, ma anche loro con dentro l'azionista pubblico, e infine una trentina di società miste, dove il 51% è comunque in mano ai Comuni. È proprio qui che divampano le maggiori proteste per gli aumenti e la malagestione, finita in mano alla casta della politica, che ha intinto il suo zampino nei rubinetti. Unacasta idrovora, nel senso che l'acqua, più che da bere, le dà da mangiare, come testimonia il libro di inchiesta di Giuseppe Marino, cronista del Giornale, in libreria da oggi (La casta dell'acqua, ed. Nuovi Mondi, 12 euro). Per capire cosa è successo bisogna risalire all'origine della riforma: da Nord a Sud l'Italia è stata suddivisa in Ato, ambiti territoriali ottimali, che dovevano, nelle intenzioni originarie della riforma del '94, la legge Galli, coincidere con i bacini idrografici. Per capirci: tutti quelli che bevono dal lago di Como, avrebbero dovuto associarsi in un unico Ato. Invece la ripartizione è coincisa pressappoco con le province. Che, guarda caso, è anche la stessa suddivisione dei partiti. Ogni Ato si è dotato di una guida politica, una sorta di parlamentino che raccoglie tutti i sindaci del comprensorio o i loro rappresentanti, e poi ha assegnato a una società pubblica, privata o mista la gestione dell'acqua, divenendone l'ente controllore. E qui è arrivata la celebrazione della pastetta, l'apoteosi dell'inciucio. Nelle aziende miste, i politici sono entrati nei consigli d'amministrazione, divenendo così al contempo controllori e controllati. Risultato: l'acqua è diventata di destra o di sinistra a seconda del colore della maggioranza di ciascun Ato. Nella rossa Toscana, ad esempio, molti appalti li ha vinti l'Acea di Roma, controllata dal Comune capitolino per anni in mano alla sinistra. Il primo risultato è stata la moltiplicazione delle poltrone per i politici: decine e decine di posti nei consigli d'amministrazione. E poi gli Ato: non potevano essere le province a fare i controllori? Ovviamente no, meglio creare nuovi enti i quali giurano, attraverso la loro stessa associazione, l'Anea, di costare «solo 48 milioni» l'anno. Ma a che servono? A ben poco, visto che non si hanno notizie di serie contestazioni da parte loro verso le aziende che dovrebbero controllare. Dal 1998 al 2008 le tariffe sono aumentate del 47 per cento, in media. Degli investimenti che giustificavano questi aumenti, appena la metà è stata realizzata. E in parte si tratta di investimenti finanziati con i soldi delle bollette insomma, ma con altri fondi pubblici. E nel frattempo gli Ato, invece di controllare hanno chiuso gli entrambi gli occhi sui massimi aumenti arbitrari. A Frosinone è stato ammesso un aumento retroattivo delle tariffe. L'Ato non ha battuto ciglio, il Coviri, l'ente nazionale di monitoraggio delle risorse idriche, lo ha bocciato. In Versilia, è notizia dell'altro giorno, le bollette aumenteranno del 34 per cento. Tra i motivi addotti per giustificare la stangata, c'è il fatto che i precedenti aumenti hanno fatto calare i consumi e quindi gli introiti dell'azienda. In molti quartieri di Agrigento l'acqua viene ancora erogata una volta ogni 15 giorni, ma la bolletta è la più cara d'Italia, oltre 400 euro di media a famiglia. In Sicilia, del resto, oltre agli Ato, a «controllare» c'è pure l'Arra, l'Agenzia regionale rifiuti e acque, che vanta un record, il burocrate più pagato d'Italia: 567.000 euro l'anno, oltre 1.500 al giorno. Quali sono le aziende con cui si è alleata la casta? C'è Veolia, gigante francese che dà da bere a mezzomondo. Francese è pure Suez, altro colosso del settore, che però mantiene come azionista di riferimento lo Stato francese. Mentre il suo partner per la conquista dell'acqua d'Italia, l'Acea, è sempre controllato dal Comune di Roma. Alla faccia della privatizzazione. Come se ne esce? In campo ci sono due ipotesi: «ripubblicizzare» l'acqua come vorrebbero i comitati che animano la protesta o vera privatizzazione, come ha deciso il decreto Ronchi approvato lo scorso 18 novembre. In entrambi i casi il problema vero, resta ancora non affrontato: creare un vero ente di controllo che superi gli Ato

e stabilire quali sono le regole di qualità ed efficienza a cui i gestori dovranno attenersi per evitare aumenti a briglia sciolta delle bollette e investimenti azzerati. E soprattutto, non far andare l'acqua di traverso agli utenti.

47 per cento L'incremento medio delle tariffe dell'acqua nel periodo dal 1998 al 2008. Più del doppio dell'inflazione, che nello stesso periodo è aumentata del 10%

49 per cento 48 milioni di euro Le società che gestiscono l'acqua dopo la riforma della legge Galli hanno realizzato solo il 49% degli investimenti previsti per migliorare le reti idriche del Paese. Il costo annuo degli Ato, le autorità politiche di controllo del servizio idrico. Ma alle «spese da casta» vanno aggiunte le decine di posti nei Cda delle società di gestione

Foto: PROTESTE In mezza Italia gli utenti contestano i costi e la gestione del servizio idrico [Emmevi]

TASSA DI CONNESSIONE GOVERNATIVA

Telefonini, il Comune chiede allo Stato la restituzione di oltre 25mila euro

Anche Monfalcone, assieme a Staranzano, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Turriaco e San Pier d'Isonzo è tra i Comuni che nel mandamento, sotto la guida dell'Anci, hanno fatto richiesta di avere il rimborso della tassa di concessione governativa sui telefonini in abbonamento. «Come Comune abbiamo deciso di intervenire cercando di recuperare quella che comunque può essere una somma utile» conferma l'assessore Massimo Schiavo. I Comuni del mandamento fanno il paio con quelli dell'Isontino (Capriva, Cormons, Farra, Medea, Romans e Gorizia) che in tutto portano le amministrazioni ricorrenti contro lo Stato a 13 in provincia di Gorizia. La tassa di concessione governativa è già al centro di migliaia di ricorsi promossi a livello nazionale. Il conto infatti non è da poco: se nel Friuli Venezia Giulia la partita totale si muove su una somma di almeno 900mila euro, il Comune di Monfalcone è interessato per almeno 14mila euro (nel 2006 per 4441,04 euro per 36 utenze, nel 2007 per 5.435,14 per altrettante utenze, e nel 2008 per 40 utenze e 5.835,35 euro, a cui vanno sommati altri 244 euro di un recupero tasse). L'ammontare mensile dell'imposta è di 12,91 euro (5,61 euro per gli utilizzi privati) e il periodo massimo per cui può esserne richiesta la restituzione è di tre anni. Secondo l'Anci la concessione, istituita dal decreto ministeriale 33/1990 sulla base del regime concessorio previsto dal vecchio Codice sulle comunicazioni del 1973, è stata implicitamente abrogata con l'entrata in vigore del nuovo Codice delle telecomunicazioni, il decreto legislativo 259/2003. Tra i motivi invocati contro la tassa governativa e a favore del ricorso dei Comuni c'è in primo luogo la sua presunta incompatibilità con la Costituzione: violerebbe infatti il principio di uguaglianza (articolo 3), visto il doppio regime vigente sugli abbonamenti, soggetti alla tassa governativa, e sulle carte ricaricabili, libere da imposte (non è un caso se l'80% degli utenti, in Italia, utilizza la carta prepagata).

«Sindaci, no ad aumenti di indennità»

Cogo: se non si cambia la legge tagli ai gettoni in circoscrizione

daniele battistel I sindaci possono sognarseli gli aumenti delle loro indennità. Non usa proprio queste parole l'assessore regionale agli enti locali Margherita Cogo, ma il senso è decisamente questo. Sindaci . La richiesta di ritoccare verso l'alto gli emolumenti è firmata dal presidente del Consiglio delle autonomie Marino Simoni che, in una lettera del 20 gennaio propone a Cogo di aumentare le indennità dei sindaci recuperando almeno tre anni di inflazione reale (pari circa al 5%). «È sempre brutto parlare di soldi - replica l'assessore regionale - ma visto che siamo in un momento storico molto particolare mi sembra giusto che tutti facciamo delle rinunce, anche gli amministratori locali». «Al tempo - aggiunge con un pizzico di ironia - hanno voluto delegare ad altri la determinazione delle indennità e ora vorrebbero l'aumento facendo in modo, però, che la responsabilità ricada sulle mie spalle. Spiacente, ma non sarà così». Comunità di valle . L'aumento dei compensi per sindaci e giunte fa parte del pacchetto di richieste che il Consiglio delle autonomie ha presentato alla Regione nell'ambito dell'espressione del parere sul regolamento inerente «la determinazione della misura e della disciplina delle indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali» che dovrà essere approvato prima delle prossime elezioni comunali. A questo regolamento fanno riferimento anche le retribuzioni delle Comunità di valle e delle circoscrizioni. E su entrambe il dibattito è ancora aperto. Per quanto riguarda le Comunità di valle Margherita Cogo aveva inizialmente proposto che le indennità dei presidenti fossero dimezzate fino all'effettivo trasferimento di funzioni dai vecchi comprensori. Recentemente, però, la giunta provinciale, deliberando il proprio parere sul regolamento, ha ribattuto che la sola costituzione dei nuovi organismi territoriali è sufficiente per l'erogazione dell'intera indennità. Insomma, le Comunità di valle - per il solo fatto di esistere, ma senza che ancora abbiano un ruolo - darebbero ai loro rappresentanti piena liceità di incassare «paga piena». Si tratta di cifre importanti, che variano a seconda della popolazione dei territori: da 2700 euro lordi a 3.300 per i presidenti, da 1.080 a 1.320 per i vice, da 810 ai 990 per i componenti degli organi esecutivi. «Così proprio non va - risponde ora Cogo - Bisognerà trattare con la Provincia perché per il regolamento serve un'intesa perfetta. Mi rendo conto che l'avvio delle Comunità sarà un passaggio lungo e allora proporrò che prima di versare l'indennità piena si attenda almeno l'inizio del processo di trasferimento delle funzioni». Circoscrizioni . È un altro tema caldo. Nella proposta Cogo di riforma istituzionale si prevedeva che la materia dovesse passare di competenza alle circoscrizioni. Il disegno di legge, però, è stato stoppato da Dellai e Durnwalder e la competenza resta in mano alla Regione. Sono soltanto tre (su 338) i comuni che hanno istituito le circoscrizioni: Trento, Rovereto e Bolzano. Le differenze nei tre casi sono pesanti e Cogo fa sapere che è sua intenzione «provvedere ad un'ampia armonizzazione». Che significa? Presto detto: tagliare i compensi di presidenti e consiglieri trentini che ora incassano il doppio (rispettivamente circa 1.750 euro lordi mensili per i presidenti e 60 euro di gettone a presenza per i consiglieri) rispetto ai colleghi roveretani e bolzanini. «Al di là di quello che dice qualcuno - spiega l'assessore - mi sembra difficile che ci siano competenze e impegni tanto diversi tra loro e quindi mi pare naturale pensare ad un livellamento delle indennità e dei gettoni». «Del resto - aggiunge - mi pare che lo stesso Consiglio comunale di Trento parli da tempo di dimezzare questi compensi». Margherita Cogo, comunque, lascia la porta aperta all'«autodeterminazione» dei Comuni: «Se ci sarà l'accordo di tutti, minoranze comprese, si potrebbe fare un emendamento alla legge sui segretari comunali in discussione a marzo dando la potestà di regolamentare la materia delle indennità circoscrizionali ai Consigli comunali».

15/02/2010

A2a, archiviato l'anno più nero ora l'obiettivo è ridurre il debito

Il peggioramento della posizione finanziaria netta sconta investimenti per 1,07 miliardi di euro, la distribuzione di 300 milioni di dividendi ai Comuni di Milano e Brescia e il pagamento di 280 milioni per la restituzione degli aiuti di Stato

LUCA PAGNI Le difficoltà con il socio francese in Edison. L'azzeramento degli utili per il 2009. Il mancato ingresso nel progetto di rilancio del nucleare. L'aggressività dei concorrenti sui clienti domestici di gas ed elettricità. Per non dire delle pressioni esercitate dai soci di controllo che pur di non rinunciare ai dividendi hanno messo mano alle riserve. A un anno dalla sua nascita, A2a sembra attraversare il suo momento peggiore. Anche se i manager sono convinti di avere alcune carte in mano per il rilancio del gruppo e per riproporre la società come forza aggregante per la creazione del terzo polo dell'energia in Italia. In effetti, l'utility nata dalla fusione tra Aem Milano e Asm Brescia sembra nella situazione di chi sta in mezzo al guado e non deve sbagliare i prossimi passi. Ritrovata l'armonia tra i soci di maggioranza (i comuni di Milano e di Brescia che si dividono equamente il 51% del capitale) con la nomina del bresciano Graziano Tarantini (vicepresidente di Bpm) alla guida del consiglio di sorveglianza per bilanciare il peso del milanese Giuliano Zuccoli alla guida del consiglio di gestione, ora il management può iniziare a trovare soluzioni per le difficoltà che incombono. Le prime sono di natura finanziaria. Al momento, è stato reso noto solo un dato del pre-consuntivo 2009, che vede il margine operativo lordo in calo del 4,5%, anche se nei prossimi anni dovrebbe crescere con una media del 7,5% a stagione. Secondo gli analisti, questo significa che il risultato netto a fine 2009 non potrà che essere appena al di sopra dello zero. In parte, pesa la diminuzione della domanda di gas che ha caratterizzato tutto il 2009, per quanto il calo degli incassi sia stato compensato da una migliore gestione delle vendite di elettricità: A2a, infatti, produce il 30% della sua energia totale grazie all'idroelettrico. C'è poi la questione del debito che ha raggiunto i 4,66 miliardi di euro dai 3,5 miliardi a l l a f i n e d e l 2008. Il peggioramento della p o s i z i o n e f i n a n z i a r i a netta sconta investimenti per 1,07 miliardi di euro, la distribuzione di 300 milioni di dividendi e il pagamento di 280 milioni per la restituzione degli aiuti di stato. Da qui il piano per la riduzione del "rosso" che prevede la cessione di asset per 500 milioni entro la fine del 2010, a partire dalla vendita del 5% dell'utility svizzera Alpiq (ex Atel). Come si vede, a pesare sulle finanze di A2a sono i soci-Comuni che non vogliono (ma anche non possono) rinunciare al dividendo per questioni di bilancio, e il ministero del Tesoro. Quest'ultimo ha imposto il pagamento della multa inflitta all'Italia dalla Ue per gli sgravi fiscali concessi alle utility che si quotavano alla fine degli anni '90. A2a (così come Acea e Iride, le altre società colpite dalla multa) hanno fatto ricorso; ma intanto hanno pagato per non incorrere nel rischio di dover poi sborsare anche gli interessi passivi e la mora. Ma la vera partita in cui si deciderà il prossimo futuro di A2a è di natura industriale. E riguarda la revisione degli accordi per il controllo di Edison, dove l'utility lombarda riveste il ruolo di socio di minoranza. Gli azionisti di maggioranza sono i francesi di Edf, numero uno in Europa nel settore dell'elettricità. Il patto tra i due soci scadrebbe nella primavera del 2011, ma A2a ha già chiesto al neoamministratore delegato di Edf Henri Proglio di ridiscuterlo il primo possibile. Gli italiani sono scontenti di quanto accaduto finora: non possono consolidare la quota di Edison e per il momento non ci sono state sinergie industriali (a patto gli accordi di ritiro dell'energia prodotta dalle centrali di Edipower, società partecipata sia da Edison che da A2a, ma nata prima della join venture con Edf). A2a vorrebbe essere liquidata con alcuni asset, con una preferenza per Edipower o per un paio di impianti idroelettrici. O, in alternativa, incassando soldi da usare per fare acquisizioni. Ma non sarà una trattativa facile. Come hanno fatto capire i vertici di Edf, solo pochi giorni fa, durante la presentazione del bilancio 2009. «Non c'è ragione per rinnovare il patto in anticipo - ha frenato il direttore operativo Daniel Camus - Edison ha una buona redditività e un azionariato stabile». Più prudente il nuovo ceo Proglio: «Vorrei presto incontrare Zuccoli ma non siamo così sotto pressione». Lo scontro tra A2a ed Edf si giocherà anche sui tavoli della politica romana. Il governo sembra disposto a difendere l'italianità di Edison (lo ha ripetuto in più di un'occasione il

viceministro all'Economia, il bresciano Stefano Saglia), ma Edf è anche il partner privilegiato di Enel per il rilancio del nucleare in Italia. Un progetto, tra l'altro, di cui vorrebbe essere parte anche A2a. Zuccoli si è più volte speso per la creazione di un secondo consorzio per la costruzione di centrali. Proprio per questo, A2a è convinta di poter giocare una mano importante nella nuova partita del risiko delle alleanze tra le utility locali. Non a caso, sta guardando con molta attenzione sia alle trattative tra Iride (Torino e Genova) ed Enia (Piacenza, Parma e Reggio) che sono a un passo della rottura, sia a quelle tra Acegas-Aps (Trieste e Padova) e Lgh (Pavia, Lodi, Crema e Cremona) che sono appena iniziate. In entrambi i casi, Zuccoli è pronto a muovere i suoi advisor e avvocati per intervenire nel caso in cui le due fusioni non dovessero andare in porto. Tutto ciò è seguito anche dagli analisti, a loro volta molto attenti a quanto avviene sia sul lato dei conti ma anche su quello delle aggregazioni. Gli analisti di Equita sim, ad esempio, ritengono che i target per quanto riguarda l'Ebitda sono da ritenere troppo aggressivi, in quanto i margini sulla generazione di energia sono visti in restrizione nel primo semestre del 2010, senza considerare che resta incerta la ripresa dei volumi e dei margini anche per il 2011. Più positivo il commento di Centrosim: «È evidente nel piano l'obiettivo di contenimento e controllo del debito su cui il management si è comunque mostrato tranquillo hanno spiegato gli analisti - il piano ci sembra coerente sia nelle linee strategiche sia nei numeri».

Foto: IN BORSA

Foto: Qui sopra, l'andamento del titolo A2a al listino A sinistra, il termovalorizzatore di Brescia

"Trasparenza per attrarre le fondazioni e royalties territoriali per gli enti locali"

Cesare Trevisani, vicepresidente Confindustria: "Fare qualcosa presto: nei porti perdiamo terreno. Stop alle emergenze"

PAOLA JADELUCA

«Secondo le stime di Banca Intesa, servirebbero 50 miliardi l'anno per cinque anni per superare il gap infrastrutturale che ci separa dagli altri paesi. E' necessario aumentare il flusso di risorse tra mezzo e un punto percentuale di Pil. Ma, soprattutto, bisogna drenare risorse dal mercato, attraverso una riforma dell'intero sistema degli appalti e delle concessioni pubbliche». Cesare Trevisani, vicepresidente Confindustria per le infrastrutture, la logistica e la mobilità, sta preparando insieme al sistema associativo delle imprese del settore un piano per il rilancio infrastrutturale del Paese. Ma ci sono forti vincoli alla finanza pubblica, come reperire le risorse? «Il Ministro Altero Matteoli ha svolto un lavoro essenziale per definire un quadro certo di interventi e di risorse a medio termine e ha adottato misure di sensibile accelerazione decisionale. Ma sappiamo tutti che le risorse sono insufficienti per avviare e completare le priorità di intervento. E non mi riferisco solo alle grandi opere, ma anche a temi fondamentali, come la sicurezza degli edifici pubblici, le infrastrutture locali e di "ultimo miglio", che si compongono di piccole opere, ma ugualmente importanti e immediatamente cantierabili» Può farci un esempio? « I porti. Non riusciamo a sbloccare situazioni come Genova, Taranto, Alto Adriatico e Gioia Tauro, veri snodi di traffico internazionale, dove sono insufficienti i collegamenti di rete e le infrastrutture retroportuali. Intanto stiamo perdendo competitività rispetto agli altri porti del Mediterraneo e corriamo il rischio di essere emarginati dalla ripresa dei traffici internazionali» La soluzione? «Alcuni temi vanno ricondotti nell'ambito di una pianificazione centrale: è lo Stato che deve decidere le linee di sviluppo delle reti infrastrutturali. Uno degli strumenti finanziari che fa da volano per questo settore è il private equity, i fondi infrastrutturali di investimento. Bene, tra le principali cause del loro mancato impiego è l'eccessiva frammentazione dei livelli di responsabilità tra enti centrali e locali che rendono gli iter farraginosi, accentuano i ritardi nella realizzazione delle opere. Il quadro normativo, poco chiaro e instabile, non garantisce di svolgere previsioni affidabili di cash flow » Programmare meno, ma meglio? «La progettazione è fondamentale. Parte della pubblica amministrazione non è dotata di strutture adeguate, per questo dovrebbe avvalersi di pool di esperti, di strumenti come il Project and Construction management, per poter pianificare in modo chiaro tempi, modi e strumenti finanziari necessari per ogni opera. Mentre il finanziamento per le indagini preliminari, per evitare sorprese in fase attuativa, potrebbe essere anticipato, in forma di prestito, da un fondo rotativo per la progettazione, da costituire per esempio presso la Cassa depositi e prestiti» La Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha proposto i project bond, per far decollare il project financing. «Esatto, ma non si formano società di progetto, cioè le compagnie imprenditoriali che si finanziano sul mercato con i project bond, per questo proponiamo l'introduzione di incentivi fiscali a loro favore. Sarebbe determinante anche il coinvolgimento diretto delle Fondazioni Bancarie quali azioniste delle stesse società di progetto» E per attrarre capitali privati? «Un altro strumento utile può essere il coinvolgimento delle assicurazioni private o delle banche nelle garanzie di restituzione del "valore residuo", cioè la quota di investimento non ammortizzato durante la concessione. Anche i fondi infrastrutturali sono una opportunità: hanno il vantaggio di potersi indebitare per multipli della loro capitalizzazione, ma sono principalmente impiegati in opere brown field , dove è più sicuro il ritorno dell'investimento. Dobbiamo, invece, convogliare queste risorse anche in fase di costruzione, per avviare i cantieri. Anche qui potremmo incentivarli con sgravi fiscali». Spesso i lavori si bloccano per i ricorsi sulle gare, un espediente delle imprese che presentano offerte a eccesso di ribasso, e poi cercano di rialzare l'importo in sede giudiziale . «Alcune misure il Governo le ha già adottate, come l'applicazione delle sanzioni per la "lite temeraria". Ma per disincentivare l'utilizzo improprio dei ricorsi proponiamo anche il pagamento anticipato di una fee da parte

dell'impresa che fa ricorso: avrebbe sicuramente un effetto deterrente». Lo Stato dovrebbe decidere, ma come evitare le proteste locali che bloccano i lavori, come è successo per l'alta velocità Torino-Lione? «Il consenso è uno snodo fondamentale per la realizzazione delle opere pubbliche. In sede di Conferenze di servizio, spesso gli enti locali chiedono a compensazione dei lavori accessori: una palestra, una scuola. Noi proponiamo strumenti già in uso con successo in altri paesi, come la compartecipazione ai benefici da parte degli enti e della collettività locale attraverso royalty oppure quote di rientri. Un altro strumento possono essere gli sconti fiscali o riduzioni tariffarie». E come si possono determinare le quote? «In funzione dei costi esterni effettivamente sostenuti, ma tenendo conto anche dei benefici alla collettività in termini di mobilità, servizi, occupazione, valorizzazione degli immobili. Una valutazione economico-finanziaria delle ricadute dell'opera aiuta a coinvolgere più soggetti». Lei ha manifestato grande preoccupazione e dissenso di fronte alle scelte del governo di estendere gli interventi d'emergenza. «Il caso del passante di Mestre, risolto con l'intervento di un commissario straordinario, prova che questo istituto in determinate e specifiche situazioni funziona e va rafforzato. Siamo, invece, contrari a uno strumentale e generalizzato utilizzo dell'intervento di emergenza. Non c'è bisogno di nuovi soggetti, come Protezione Civile Servizi Spa, che possono gestire risorse pubbliche senza ricorrere al mercato».

Foto: A destra, Cesare Trevisani, vice presidente della Confindustria con la delega per le Infrastrutture e per la mobilità

Alcuni effetti dall'indagine sull'anagrafe tributaria in prospettiva del federalismo fiscale

Un identikit per ogni contribuente

Gli enti territoriali avranno accesso a una superbanca dati

Il profilo fiscale è in rampa di lancio. L'inserimento dell'Ici e dei tributi locali in anagrafe tributaria permetterà al fisco di associare il pagamento di ogni tributo a una sorta di identikit reddituale del soggetto passivo e consentirà in tal modo di ottenere un quadro organico anche del tessuto economico e sociale a ogni livello territoriale. Si tratta di una manovra di largo respiro i cui effetti non tarderanno a farsi sentire sul gettito legato, in particolare, alla casa. Settore quest'ultimo che in termini di entrate vale ogni anno circa 43 miliardi di euro (si veda altro servizio in pagina). Sono questi i maggiori spunti di riflessione offerti dall'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale, resa in sede di audizione del direttore generale delle finanze presso la commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 4 febbraio 2010. Questi servizi offrirebbero la possibilità di confrontare, allineare e integrare contemporaneamente i dati posseduti dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia del territorio, dall'Agenzia delle dogane con quelli posseduti dagli enti territoriali. In proposito, va infatti considerato come, nonostante queste possibilità di accesso al patrimonio di dati dell'anagrafe tributaria siano attive già da qualche anno, si è rilevato che un numero elevato di enti territoriali (in prevalenza i comuni più piccoli, ma anche alcuni enti di maggiore dimensione) non utilizza le informazioni rese disponibili. Peraltro, molti enti non dispongono né delle risorse finanziarie per sviluppare proprie soluzioni informatiche per l'elaborazione dei dati tributari acquisiti, né delle professionalità adeguate per gestire e governare i tributi di propria competenza. Il profilo fiscale. L'Anagrafe tributaria nella sua nuova versione potenziata dovrebbe poter rendere disponibile a ogni ente territoriale una specifica banca dati integrata per migliorare l'azione di controllo e per effettuare indagini e analisi di qualsiasi tipo sulla platea dei contribuenti di competenza. È in quest'ottica che viene alla luce la banca dati sulla fiscalità immobiliare in corso di realizzazione presso il dipartimento delle finanze, che potrà successivamente essere ampliata con ulteriori informazioni presenti nell'anagrafe. In pratica, ogni qualvolta un documento (dichiarazione, bollettino di pagamento, avviso di accertamento ecc.) viene elaborato da un sistema informativo dell'ente territoriale, in contemporanea avviene un'operazione di accesso all'anagrafe tributaria, intesa come sistema unitario, per verificare la validità dei codici fiscali indicati, per associare in modo corretto i dati anagrafici al soggetto cui si riferiscono, per controllare la validità di un identificativo immobiliare e altro ancora. L'esigenza del controllo territoriale. La necessità primaria dei sistemi informativi degli enti territoriali è quella di disporre tempestivamente dei dati acquisiti dall'Anagrafe tributaria, ai fini d'una corretta identificazione dei soggetti d'imposta, persone fisiche e società (codice fiscale, indirizzo, anagrafica, posizione reddituale, attività economica esercitata ecc.) e degli elementi identificativi delle basi imponibili (codici identificativi di terreni e fabbricati, localizzazione, valore e caratteristiche, ecc; targhe e caratteristiche degli autoveicoli ecc.). Attuali sistemi di condivisione. Allo stato attuale coesistono diverse modalità di accesso degli enti territoriali all'anagrafe tributaria, quali, per esempio l'accesso puntuale, attivo per regioni e comuni, con la visualizzazione della situazione fiscale e reddituale di un singolo soggetto residente nel territorio di competenza, attraverso servizi offerti dal sistema di interscambio tra Anagrafe tributaria ed enti locali (Siatel - Sistema interscambio anagrafe tributaria enti locali - Agenzia delle entrate). Oppure la fornitura massiva dei dati delle dichiarazioni annuali dei redditi, resi disponibili a regioni e comuni dall'Agenzia delle entrate relative ai soggetti con domicilio fiscale o sede legale nel territorio di competenza. Infine, la fornitura periodica ai comuni, da parte dell'Agenzia del territorio, di dati sugli immobili trasmessi attraverso uno specifico sistema d'interscambio (Sister - Sistema interscambio territorio - Agenzia del territorio). © Riproduzione riservata

La fiscalità immobiliare porta in dote 43 mld

La casa porta in dote 43 miliardi di euro. Circa il 97% del gettito complessivo da imposizione sugli immobili è inoltre prodotto da pochi tributi ovvero Ici, Irpef, Iva, Imposta di registro, Tarsu o Tia, imposta ipotecaria e catastale e imposte sul consumo di energia elettrica. Si tratta di entrate che per circa il 63% sono rappresentate da imposte erariali e per la restante parte da imposizione locale o regionale. Per regolare e monitorare questi enormi flussi il Dipartimento delle finanze ha avviato un progetto per la creazione di una banca dati integrata della fiscalità immobiliare. Si tratta di una struttura trasversale che coinvolge le attività di tre direzioni del Dipartimento delle finanze (Federalismo fiscale, Sistema informativo della fiscalità, Studi e ricerche economico-fiscali) impegnate nella rilevazione di dati non ancora presenti nell'Anagrafe tributaria. In pratica, i dati puntuali dell'Ici sono stati integrati con le informazioni già disponibili relative alla tassazione degli immobili e ai dati del catasto, riutilizzando alcune delle attività svolte in collaborazione con l'Agenzia del territorio nell'ambito del progetto analisi del patrimonio immobiliare. Le imposte sugli immobili. Il sistema tributario italiano prevede attualmente che gli immobili siano soggetti a imposte o tasse erariali che hanno come presupposto il reddito prodotto, il trasferimento di diritti reali, l'uso in abitazione o l'occupazione. A livello locale, invece, gravano sugli immobili un'imposta patrimoniale, l'Ici, una tassa sull'uso o l'occupazione. Per quanto attiene agli atti di compravendita degli immobili, il mero esame dei versamenti non permette l'imputazione al singolo comune di competenza in quanto nei versamenti risulta solo a provincia in cui è stato eseguito il pagamento. Per ricondurre al comune di effettiva competenza (rispetto all'ubicazione dell'immobile) è stato necessario incrociare il dato del versamento con quello contenuto nel modello per la registrazione che contiene ogni dettaglio relativo all'immobile oggetto dell'operazione di trasferimento del diritto reale. Contratti di locazione. Nel caso della registrazione dei contratti di locazione (18% dell'imposta totale), non essendo disponibile il dato del comune in cui è ubicato l'immobile locato, è stato necessario ripartire il gettito con metodi statistici. I tributi locali sugli immobili. L'analisi dei tributi locali presenta maggiori criticità rispetto alla disponibilità di informazioni sul gettito, sia per quanto riguarda i dati analitici (riferiti alle singole operazioni di pagamento del tributo), sia per i dati aggregati al livello dell'ente territoriale competente (certificati di bilancio, attestazioni di gettito ecc.). La Tarsu. Altro pilastro della fiscalità locale è rappresentato dalla Tarsu (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e dalla Tia (Tariffa di igiene ambientale). Con riferimento a questi tributi, non solo l'amministrazione centrale non dispone dei dati puntuali ma neppure delle informazioni necessarie per pervenire a una stima attendibile del gettito comunale e quindi nazionale. Unica fonte informativa disponibile sul gettito prodotto da Tarsu e Tia sono infatti i dati indicati nei certificati consuntivi del conto di bilancio dei comuni. In particolare, gli importi relativi alla Tia sono presenti quasi esclusivamente nei bilanci di quei comuni che provvedono direttamente alla riscossione della tariffa. Per i comuni che hanno affidato la riscossione della tariffa all'azienda incaricata di svolgere il servizio, il dato di gettito spesso non è rilevabile né dal bilancio del comune né da quello dell'azienda municipalizzata. Questo problema è, almeno con riferimento al livello di dato contabile, in corso di risoluzione: la Corte costituzionale infatti con la sentenza n. 238 del 24/7/2009 ha di recente definito la Tia un vero e proprio tributo.© Riproduzione riservata